



*Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026*



Genova 26 febbraio 2026

INDICE

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
2. ORGANICO TAR
3. DATI STATISTICI ANNO 2025
4. SELEZIONE DI GIURISPRUDENZA

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Inaugurazione Anno Giudiziario 2026

Genova, 26 febbraio 2026

Relazione del Presidente

Giuseppe Caruso

Un cordiale benvenuto a tutti i presenti, anche a nome dei colleghi e del personale amministrativo.

Saluto, in particolare, il Presidente del Consiglio di Stato – che ha voluto quest’anno prendere parte alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del T.A.R. della Liguria - le Autorità civili, militari e religiose, i rappresentanti delle altre Magistrature e gli Avvocati liguri - del libero Foro, dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici - nonché il Cons. Pierpaolo Grauso, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, e il Cons. Claudio Vallorani, componente del Direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi.

1) Considerazioni generali

Nel corso del 2025 la cruda eloquenza degli eventi ha reso chiaro a tutti che volge al termine il lungo periodo di sostanziale stabilità del quadro internazionale che ha garantito ai Paesi dell’Europa occidentale settanta anni di ordinata e pacifica laboriosità. Un periodo caratterizzato, nelle relazioni tra le Nazioni sviluppate, dal rispetto (quantomeno formale) di regole condivise. Oggi, anche nel Vecchio Continente il primato del diritto sulla forza bruta nei rapporti tra Stati sembra finito. Una parentesi storica si è chiusa e lo scenario internazionale è in disordinato divenire, alla ricerca di nuovi equilibri. Occorre che l’Italia e gli Italiani ne prendano realisticamente atto e, soprattutto, ne sappiano consapevolmente affrontare le ineludibili ricadute sull’assetto socio – economico del Paese.

La modifica degli equilibri geopolitici che hanno finora costituito il presupposto del nostro modello di società impone, infatti, adeguati approcci di intervento in campo economico – sociale e idonee politiche di sicurezza nazionale.

Le Istituzioni Europee discutono, proprio in questi giorni, su come adeguare ai tempi e “sburocratizzare” l’Unione, consentendole di essere competitiva con le altre Potenze mondiali.

Si ripropone così, con urgenza improcrastinabile, la necessità che il “Sistema Italia” ritrovi lo slancio che, nella seconda metà del secolo scorso, ha consentito al nostro Paese – che pure partiva da zero, dopo una rovinosa sconfitta militare - di entrare nel ristretto novero delle principali potenze economiche del pianeta.

In questa situazione, l’amministrazione pubblica non può rappresentare (o anche solo essere considerata come) un ostacolo allo sviluppo ed al cambiamento, ma deve auspicabilmente costituirne la guida.

Si parla da decenni di migliorare l’efficienza della P.A. e di semplificare gli adempimenti burocratici, con esiti non certo soddisfacenti, almeno nel comune sentire.

Il fatto è che oggi qualsiasi iniziativa si intenda porre in essere coinvolge molteplici interessi pubblici, spesso tra loro confliggenti, che non possono trovare contemporaneamente piena tutela. Tanto meno si possono realizzare obiettivi complessi se ciascuno degli interessi coinvolti viene tutelato “ad oltranza”. In che modo si può realizzare l’obiettivo di far sì che l’amministrazione abbia la capacità – esercitando correttamente i suoi poteri discrezionali - di scegliere “presto e bene” come operare, per soddisfare al meglio l’interesse pubblico “di sintesi” tra tutti quelli coinvolti? Come ridare competitività al nostro Paese?

Non può, in proposito, che ribadirsi un’analisi articolata, ben nota agli studiosi del settore.

Alla base dell’inefficienza “sistemica” della nostra burocrazia (talora peraltro solo “percepita”) devono, infatti, individuarsi cause molteplici:

a) una legislazione eccessiva e spesso incoerente, ispirata da un “pan – normativismo” in cui le soluzioni ai problemi sono quanto più sia possibile demandate a regole esterne al soggetto cui è formalmente attribuita la decisione, il quale può così evitare la responsabilità di assumere quelle scelte discrezionali – ritenute “rischiose” (per possibili interventi dei giudici penali e contabile) - che sarebbero necessarie per la realizzazione in concreto degli obiettivi dell’amministrare;

b) un progressivo sfaldarsi, nei decenni scorsi, del tradizionale sistema di gerarchia delle fonti, che è stato stravolto dall’inserimento al suo vertice, accanto alla Costituzione, della normativa dell’Unione Europea e di altre fonti internazionali (es. la Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Si tratta, in verità, di disposizioni - anche non derivanti da atti normativi (ad es. regolamenti e direttive UE), ma

giurisdizionali (ad es. sentenze della Corte di Giustizia dell'UE) – non agevolmente coordinabili con il nostro ordinamento interno. Ne derivano gravi incertezze interpretative;

c) un'irrazionale frammentazione (con connesse conseguenze di paralizzante localismo) delle istanze decisionali (enti locali, regioni, autorità paesaggistico – ambientali), che fornisce a molti la possibilità di bloccare in fatto le iniziative in qualche modo “sgradite” (insediamenti infrastrutturali ed industriali innanzi tutto), senza assunzione diretta di responsabilità e senza che, per converso, ci sia alcuno dotato di un reale potere di sblocco, concretamente esercitabile;

d) un sistema dei controlli amministrativi sul conseguimento degli obiettivi da parte dei dirigenti preposti assolutamente carente, che gira a vuoto, individuando obiettivi fittizi e certificandone il raggiungimento nella generalità dei casi;

e) una diffusa carenza di qualificazione e formazione (in specie tecnica) dei funzionari pubblici, che non sono state nel passato adeguatamente curate, in un quadro complessivo di considerazione del pubblico impiego quale mero bacino elettorale.

Le maggior parte delle predette ragioni ha, a ben vedere, origine e fondamento primari nella cultura diffusa che pervade l'amministrazione italiana, che non è quella – se vogliamo aziendalistica – del raggiungimento del risultato sostanziale, ma quella giuridico – formale dell'applicazione pedissequa della norma. Quest'ultima viene, invero, considerata – più o meno consapevolmente – lo scopo finale da perseguire, invece che lo strumento approntato dall'ordinamento per regolare l'agire dei pubblici uffici, che ha ovviamente come obiettivo ultimo la concreta realizzazione di opere e l'effettiva prestazione di servizi ai cittadini.

Il legislatore ha ripetutamente ricercato (e continua a ricercare) soluzioni per risolvere questo grave problema di approccio (anche) culturale all'amministrazione della cosa pubblica. Si pensi alle vicissitudini che ha conosciuto (e continua a conoscere) la disciplina della “conferenza di servizi”, che è volta proprio – con risultati in concreto non esattamente esaltanti - alla corretta e rapida individuazione della soluzione migliore.

Il codice degli appalti pubblici del 2023 prevede esplicitamente i principi del risultato e della fiducia, che sebbene enunciati con specifico riferimento a normativa di settore, rappresentano i canoni fondamentali (spesso negletti) dell'azione amministrativa nel suo complesso. Così il “risultato” dev'essere il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto. Al centro dell'azione pubblica deve stare la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle Pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Del resto, svariate disposizioni hanno, negli ultimi anni, cercato di favorire il piano dispiegarsi della discrezionalità amministrativa - che rappresenta l'insostituibile strumento dell'*agere* pubblico efficace ed efficiente, spesso impedito dal noto fenomeno della "paura della firma" da parte dei funzionari. Basti al riguardo rammentare l'abolizione di figure di reato (quale l'abuso d'ufficio) ritenute "paralizzanti", nonché le disposizioni dettate in materia di responsabilità amministrativa dalla recentissima legge n. 1/2026 (che contiene modifiche alla legge n. 20/1994 e conferisce delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale).

Ciò in coerenza, come già osservato, con la normativa dell'Unione Europea, che nelle ultime Direttive sugli appalti ha ampliato gli spazi di scelta dell'Amministrazione, nonché con quanto statuito in più occasioni della Corte Costituzionale, che ha definito la discrezionalità quale componente necessaria per affrontare in modo efficace le problematiche più complesse.

Per dare continuità a tale tendenza e ai fini di snellire, chiarire e dotare di certezza sistematica le regole operative della P.A., sarebbe opportuno completare l'opera meritoriamente abbozzata dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Sarebbe cioè auspicabile nel prossimo futuro, come autorevolmente prospettato dal qui presente Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione di quest'anno sull'attività della giustizia amministrativa, proseguire su una linea di "*semplificazione in ogni settore della vita pubblica, poiché la molteplicità delle leggi e dei regolamenti incide anche sul PIL e sui costi delle imprese. Più complessa è la materia, tanto più occorre semplificarla, tenendo conto delle sue specificità, in una organica visione di insieme. Una decisa semplificazione vi sarebbe con la redazione di un codice dell'azione amministrativa, nel quale confluiscono le discipline di settore*". E' cioè da ritenere "*matura la fase di avvio dei lavori per redigere anche un codice di diritto amministrativo sostanziale*".

Quale, nella situazione in cui siamo, il ruolo del Giudice amministrativo?

Egli deve continuare a svolgere il suo compito istituzionale di garante della legalità. Di una legalità che però non può essere meramente formale, ma deve assicurare il raggiungimento del risultato sostanziale voluto dal legislatore. Un compito sicuramente arduo, che richiede imparzialità ed indipendenza, ma anche professionalità ed efficienza, perché siano assicurati al contempo legalità e sviluppo. Un compito essenziale all'esistenza stessa dello Stato di diritto.

La giurisdizione amministrativa deve contribuire a realizzare un'Amministrazione moderna al passo con i tempi, rispettosa delle regole e garante dei diritti e degli interessi dei singoli e delle imprese.

In questo senso, è importante sottolineare che il ruolo del Giudice amministrativo non è soltanto quello di valutare la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione nel passato, ma anche quello di orientarne, con le sue sentenze, l'attività futura ("*compito collaborativo*" e "*funzione di orientamento*", secondo la già citata relazione di quest'anno del Presidente del Consiglio di Stato).

Strumento essenziale per raggiungere l'efficienza è l'uso corretto dei poteri discrezionali, che tocca al giudice amministrativo verificare in concreto, mediante un equilibrato sindacato sull'eccesso di potere, oggetto di secolare elaborazione.

Deve auspicarsi che l'amministrazione pubblica sia capace di adeguare in tempi brevi la sua "cultura istituzionale" alle esigenze dei tempi che viviamo, in linea con le indicazioni ripetutamente fornite dal legislatore, e sappia dotarsi delle necessarie professionalità.

Da parte sua, il Giudice amministrativo deve anch'esso porsi in una prospettiva di valorizzazione in concreto dei principi affermati dal legislatore, assicurando, come sempre, il corretto operare dell'amministrazione, nel rispetto della legge.

I magistrati di questo Tribunale porranno il massimo impegno nello svolgimento di tale compito.

2) La giustizia amministrativa in Liguria

Nel corso del 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha regolarmente svolto le sue funzioni, fornendo tempestiva risposta alle istanze di giustizia avanzate dai cittadini.

Il Tribunale ha peraltro operato, nel corso del 2025, a ranghi ridottissimi, con 6 magistrati (su 11 in organico), a seguito della designazione, quale Presidente di Sezione del T.A.R. Lombardia, del Cons. Richard Goso e della nomina a Consigliere di Stato (quale vincitore di concorso) del Cons. Davide Miniussi. Le due Sezioni del Tribunale sono, pertanto, dotate attualmente di soli tre magistrati ciascuna, compresi i Presidenti, con ogni intuibile conseguenza negativa sul loro regolare funzionamento: l'indisponibilità o l'obbligo di astensione anche di un solo magistrato impedisce la formazione del collegio. Risultano evidentemente ridotte anche le capacità operative del Tribunale e si allungano giocoforza i tempi necessari per la definizione delle cause.

Non è brillante neppure la situazione del personale amministrativo, per assenze e riduzioni orarie. In particolare sono in servizio solo 3 funzionari, sui cinque in organico.

Tuttavia, grazie alla buona volontà di tutti – magistrati e personale amministrativo - nel corso del 2025 il contenzioso è stato fronteggiato in maniera comunque efficace, mantenendo sostanzialmente l'arretrato al livello dell'anno precedente (1.496 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2025, contro i 1.481 del 2024). Ciò malgrado il consistente aumento dei ricorsi depositati nel 2025 (1.516, contro i 1.208 del 2024).

Ne discende che i tempi medi di definizione delle controversie amministrative si mantengono ai livelli raggiunti negli anni precedenti, di poco sopra l'anno.

È, peraltro, in corso di attuazione un programma straordinario per l'abbattimento dell'arretrato che dovrebbe consentire nel 2026, con l'apporto dei colleghi di altre sedi, un ulteriore miglioramento della situazione.

3) I contenuti delle sentenze

La materia degli appalti pubblici ha visto una forte ripresa del contenzioso (+ 43%), in quanto sono stati depositati 66 ricorsi contro i 46 del 2024. Al riguardo il Tribunale ha assunto significative decisioni sul principio del risultato (n. 607/2025), su quello di equivalenza (n. 978/2025) e su quello di invarianza delle medie e delle soglie di anomalia (n. 1337/2025). E' stato, altresì, esplorato il tema della frammentazione di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante e quello della centrale di committenza (n. 944/2025). Anche la nuova disciplina della finanza di progetto è stata attenzionata, con riguardo alla possibilità di una sollecitazione da parte dell'ente concedente e all'applicabilità ai porti turistici (n. 203/2025), oltre che all'impugnabilità della procedura solo dopo l'emanazione del bando (n. 1435/2025). Si è pure esaminata la rilevanza dell'autorizzazione del Tribunale fallimentare alla partecipazione a gara di impresa ammessa a concordato preventivo dopo aver presentato offerta (n. 1113/2025).

Sono invece diminuite – ma solo sul piano meramente numerico – le controversie sulle concessioni demaniali marittime (80 in luogo delle 241 del 2024, -67%). In merito il Tribunale ha affermato la irrilevanza, alla luce della disciplina dell'Unione Europea, della proroga al 31 dicembre 2027 prevista dal D.L. n. 131/2024, conv. dalla legge n. 166/2024 (n. 183/2025), ivi incluse le concessioni anteriori all'entrata in vigore della Direttiva n. 123/2006 (n. 992/2025). Si è inoltre precisato che la procedura per il rilascio delle nuove concessioni non deve ricalcare pedissequamente le rigidità proprie degli appalti pubblici (n. 1010/2025).

In aumento i ricorsi in materia edilizia (119, contro i 105 del 2024, + 13%), mentre regrediscono quelli concernenti l'urbanistica (25, invece dei 36 del 2024, -31%). Da segnalare la sottoposizione alla Corte costituzionale (sfociata in declaratoria di incostituzionalità) della legge regionale sui vincoli alberghieri (n. 78/2025).

Assolutamente abnorme il numero di giudizi di ottemperanza iniziati dagli insegnanti precari per ottenere il concreto adempimento delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il loro diritto alla c.d. "carta docente" (n. 681, contro i 235 del 2024, + 290%). Si tratta di un incomprensibile atteggiamento di chiusura del competente Ministero che finisce per quadruplicare la spesa per l'erario.

Da sottolineare, con riferimento al riparto di giurisdizione sulle procedure di conferimento di incarichi di dirigente di struttura sanitaria complessa dopo la legge n. 118/2022, il rinvio pregiudiziale alle SS.UU. della Corte di Cassazione della relativa questione (ex art. 363 bis cod. proc. civ.), oggetto di contrastanti decisioni del Consiglio di Stato (n. 230/2025).

In materia elettorale è stato affermato che un elettore di sesso maschile non è legittimato a contestare la mancata nomina di donne in organo collegiale di ente locale (n. 1193/2025).

4) I numeri

È necessario fornire qualche numero a supporto di quanto finora riferito.

Si tratta solo di pochi riscontri, mentre per il resto si fa rinvio alle tabelle allegate alla relazione, anche quest'anno egregiamente redatte dall'assistente informatico, sig.ra Simona Rossi.

Nel 2025 è pervenuto al Tribunale un numero di ricorsi in rilevante aumento (+ 25%) rispetto all'anno precedente (1.516, contro 1.208 nel 2024).

Malgrado le carenze organiche, i ricorsi decisi nel 2025 sono stati 1.483, con un aumento del 25% rispetto al 2024 (1190).

Complessivamente il Tribunale ha definito nel 2025 un numero di controversie (1.483) equivalente a quello delle controversie iniziate nell'anno medesimo (1.516).

Nel predetto numero di 1.483 sono, tuttavia, ricomprese anche le controversie che si sono concluse con decreti di estinzione per intervenuta perenzione (148).

Significativo anche il fatto che dei 1.516 ricorsi del 2025, 733 (quasi il 50%) sono stati definiti già nel corso dello stesso anno.

Sono, all'evidenza, buoni risultati che testimoniano di un "servizio giustizia amministrativa" correttamente reso ai cittadini della Liguria. Il loro raggiungimento è stato possibile grazie all'appassionato lavoro ed al grande impegno profuso dai colleghi e dal personale amministrativo, che ringrazio per questo vivamente. Ringrazio in modo particolare il dirigente dott. Enzo Esposito, che si è occupato con grande dedizione di ogni aspetto dell'operatività del Tribunale.

Spero che si possa fare di più in futuro, con l'assegnazione al Tribunale di adeguate risorse (nuovi magistrati e funzionari). I ricorsi pendenti sono, al 2 gennaio 2026, 1.496 (rispetto ai 1.840 del 2021), sicché, come prima anticipato, a fronte di un numero di decisioni nell'anno 2025 pari a 1.483, il tempo medio statistico di definizione delle controversie innanzi al T.AR. Liguria si attesta su un anno circa, che mi pare più che accettabile.


5) Le massime delle principali decisioni

Si allega una breve rassegna delle più significative decisioni pubblicate dal Tribunale nel corso del 2025, che è stata coordinata quest'anno dal Cons. Nicola Pistilli, in collaborazione con tutti gli altri colleghi.


**ORGANIGRAMMA PERSONALE T.A.R. LIGURIA
Al 1° Gennaio 2026**

PERSONALE DI MAGISTRATURA


COMPOSIZIONE PRIMA SEZIONE




COMPOSIZIONE SECONDA SEZIONE




**PERSONALE SEGRETERIE GIURISDIZIONALI
PRIMA SEZIONE**




SECONDA SEZIONE



**PERSONALE ACCETTAZIONE RICORSI
CONTRIBUTO UNIFICATO
GRATUITO PATROCINIO**



SEGRETERIA GENERALE



PIANTA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DPCS N. 350 DEL 12 DICEMBRE 2024


TAR LIGURIA	Qualifiche dirigenziali		Profili professionali del personale amministrativo e tecnico				Totali qualifiche dirigenziali e profili professionali	
	DIR. GENERALE	DIRIGENTI DI II FASCIA	AREA FUNZIONARI	AREA ASSISTENTI		AREA OPERATORI	Totali	
		Dirigente amministrativo	Funzionario amministrativo giuridico economico	Assistente amministrativo giuridico economico	Assistente informatico	Operatore		
DOTAZIONE ORGANICA		1	5	9	1		15	16
EFFETTIVI		1	3	8	1		13	14

Tab. A


RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE			
Classificazione	2025	2024	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	20	26	-6
AEROPORTI	1	1	0
AGRICOLTURA	0	1	-1
AIUTI DI STATO	4	0	4
AMBIENTE	18	34	-16
ANIMALI	2	2	0
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	4	2	2
APPALTI MISTI	1	1	0
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	8	14	-6
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	8	10	-2
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	31	18	13
APPALTI SANITÀ	17	3	14
APPALTI SCUOLA	1	0	1
ARMI	13	22	-9
AUTORITÀ PORTUALI	1	2	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	17	19	-2
AVVOCATI LIBERO FORO	2	2	0
BENI CULTURALI	0	2	-2
BENI PAESAGGISTICI	9	9	0
CACCIA	3	0	3
CALAMITÀ NATURALI	0	1	-1
CARABINIERI	14	15	-1
CIRCOLAZIONE STRADALE	11	3	8
CIMITERI	0	3	-3
CITTADINANZA	2	1	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	16	7	9
COMUNI	75	18	57
CONCORSI	8	13	-5
CONSORZI E COOPERATIVE	1	0	1
DEMANIO E PATRIMONIO	80	241	-161
EDILIZIA	119	105	15
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (O RESIDENZIALE PUBBLICA)	2	1	1
ELEZIONI	1	9	-8
ENTI PUBBLICI	0	1	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	0	4	-4
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	3	2	1
GUARDIA DI FINANZA	2	3	-1

INDUSTRIA	1	1	0
INFORMATIVA ANTIMAFIA	0	4	-4
INQUINAMENTO	5	4	1
INSEGNANTI	681	235	447
ISTITUTI DI VIGILANZA	0	1	-1
ISTRUZIONE PUBBLICA	14	16	-2
LEGGE PINTO	7	27	-20
MILITARI	12	14	-2
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	7	27	-20
PATENTE DI GUIDA	7	8	-1
PENSIONI	0	2	-2
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	1	2	-1
POLIZIA DI STATO	21	17	4
POLIZIA PENITENZIARIA	2	4	-2
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3	2	1
PROFESSIONI E MESTIERI	3	4	-1
PROVINCE	1	0	1
PUBBLICO IMPIEGO	24	13	11
REGIONI	5	7	-2
RIFIUTI	2	7	-5
SANITÀ PUBBLICA	7	8	-1
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (TRANNE IN EDILIZIA)	0	2	-2
SERVIZI PUBBLICI	5	11	-6
SICUREZZA PUBBLICA	28	23	5
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12	19	-7
STRANIERI	115	41	74
TELEVISIONE E RADIO	2	5	-3
TURISMO	3	0	3
UNIVERSITÀ	7	13	-6
URBANISTICA	25	36	-11
VITTIME DEL DOVERE	0	2	-2
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	0	57	
TOTALI (SENZA DUPLICATI)	1494	1203	+291
RICORSI ANNULLATI PERCHE' DUPLICATI	22	5	+ 17
TOTALI TUTTI (COMPRESI DUPLICATI)	1516	1208	+ 308

DEFINITI 2023 - 2024 - 2025




TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI EMESSI ANNO 2025




	sentenze	sentenze brevi	decreti decisori	decreti presidenziali	ordinanza cautelare	decreti cautelari urgenti
■ TOTALE	1262	35	148	43	272	88

ULTIMO DECENNIO PERVENUTI - CON RICHIESTA SOSPENSIVA - E RICHIESTA M.C.P.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ pervenuti	1148	1040	932	875	939	775	891	803	820	1208	1516
■ di cui con sospensiva	464	548	508	500	444	396	460	401	395	386	368
■ di cui con m.c.p.	53	54	69	60	71	64	89	59	81	67	70

ESITI SENTENZE 2025



■ ACCOGLIE

■ RESPINGE

■ INAMMISSIBILE

■ IMPROCEDIBILE

■ C.M.C.

■ ESTINZIONI/RINUNCE


■ IRRICEVIBILE

■ DIFETTO GIURISDIZIONE

■ INTERLOCUTORIA


TAB. F

STORICO DEPOSITATI - DEFINITI - PENDENTI




GRATUITI PATROCINI

■ AMMESSI
■ NON AMMESSI



PENDENTI ULTIMO DECENNIO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ PENDENTI	3838	3223	2969	2729	2513	2131	1840	1444	1299	1481	1496

SELEZIONE DI GIURISPRUDENZA DEL T.A.R. LIGURIA ANNO 2025

Rassegna a cura dei magistrati Angelo Vitali, Liliana Felletti, Marcello Bolognesi e Nicola Pistilli

ACCESSO AI DOCUMENTI

Sez. I, 30 giugno 2025, n. 775, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 1384, Pres. Caruso, Est. Felletti

APPALTI PUBBLICI

Sez. I, 21 febbraio 2025 n. 195, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 203, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 22 maggio 2025, n. 607, Pres. ed Est. Felletti

Sez. I, 4 agosto 2025, n. 944, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Sez. I, 14 agosto 2025, n. 978, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1113, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1337, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1344, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 1435, Pres. Caruso, Est. Pistilli

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sez. II, 23 ottobre 2025, n. 1144. Pres. Morbelli, Est. Vitali

CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 53, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 55, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 7 aprile 2025 n. 360, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 12 settembre 2025 n. 992, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 15 settembre 2025 n. 1001, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sez. I, 23 settembre 2025, n. 1010, Pres. Caruso, Est. Pistilli

ELEZIONI

Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 92, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 5 novembre 2025 n. 1193, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

ENTI LOCALI

Sez. I, 31 marzo 2025, n. 341, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Sez. I, 8 aprile 2025, n. 366, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Sez. I, 22 aprile 2025, n. 458, Pres. Caruso, Est. Felletti

FONTI DEL DIRITTO

Sez. II, 14 marzo 2025, n. 304. Pres. Morbelli, Est. Vitali

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Sez. I, 16 giugno 2025, n. 703, Pres. ed Est. Felletti

MISURE DI PREVENZIONE

Sez. I, 17 settembre 2025 n. 1004, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Sez. I, 5 marzo 2025, n. 255, Pres. Caruso, Est. Felletti

Sez. I, 20 maggio 2025, n. 582, Pres. Caruso, Est. Felletti
Sez. I 31 luglio 2025, n. 943, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

PORTI

Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 203, Pres. Caruso, Est. Bolognesi
Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 204, Pres. Caruso, Est. Pistilli
Sez. I, 19 novembre 2025, n. 1293, Pres. Caruso, Est. Felletti

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sez. I, 15 dicembre 2025 n. 1396, Pres. Caruso, Est. Bolognesi
Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 152, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

PUBBLICO IMPIEGO

Sez. I, 16 settembre 2025, n. 1002, Pres. Caruso, Est. Felletti
Sez. I, 22 dicembre 2025, n. 1418, Pres. Caruso, Est. Felletti

RIFIUTI

Sez. II, 6 novembre 2025, n. 1198, Pres. Morbelli, Est. Vitali

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Sez. II, ord. 28 febbraio 2025, n. 230, Pres. ed Est. Morbelli
Sez. I, 4 giugno 2025, n. 657, Pres. Caruso, Est. Pistilli
Sez. II, 12 settembre 2025, n. 996, Pres. Morbelli, Est. Vitali
Sez. I, 4 novembre 2025, n. 1192, Pres. Felletti, Est. Pistilli

RISARCIMENTO DANNI

Sez. I, 30 maggio 2025, n. 631, Pres. ed Est. Felletti

STAZIONI RADIO BASE

Sez. I, 10 marzo 2025 n. 278, Pres. Caruso, Est. Bolognesi
Sez. II, 3 luglio 2025, n. 787, Pres. Morbelli, Est. Vitali

STRANIERI

Sez. I, 11 aprile 2025, n. 376, Pres. Caruso, Est. Pistilli
Sez. I, 18 giugno 2025, n. 707, Pres. Caruso, Est. Felletti

URBANISTICA ED EDILIZIA

Sez. II, ord. 23 gennaio 2025, n. 78, Pres. Morbelli, Est. Pistilli
Sez. II, ord. 23 gennaio 2025, n. 78, Pres. Morbelli, Est. Pistilli
Sez. II, 7 febbraio 2025, Pres. Morbelli, Est. Vitali
Sez. II, 25 marzo 2025, n. 331, Pres. Morbelli, Est. Vitali
Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501, Pres. Morbelli, Est. Goso
Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 159, Pres. Morbelli, Est. Vitali
Sez. II, 14 maggio 2025, n. 555, Pres. Morbelli, Est. Vitali

ACCESSO AI DOCUMENTI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 giugno 2025, n. 775, Pres. Caruso, Est. Felletti

L'accesso civico c.d. generalizzato di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ha lo scopo di consentire una pubblicità diffusa degli atti amministrativi, per favorire il controllo dei cittadini sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'impiego delle risorse pubbliche, ma il fatto che l'istanza sottenda interessi personali del richiedente non elide la normale "capacità" dell'istituto di concorrere all'obiettivo generale della massima trasparenza amministrativa. Tuttavia, poiché l'accesso civico generalizzato non è correlato ad alcuna posizione sostanziale legittimante, in presenza di controinteressati lo scrutinio della richiesta appare orientato dalla massimizzazione della tutela dell'interesse-limite privato alla riservatezza e/o alla segretezza *ex art. 5-bis*, co. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, va accolta la domanda di ostensione degli esposti presentati nei confronti di un'associazione sportiva, dai quali ha preso avvio l'attività di controllo e sanzionatoria delle autorità competenti, ma con le cautele atte a salvaguardare la riservatezza dei controinteressati, consistenti nell'oscuramento dei dati personali e delle parti dei documenti che potrebbero consentire di individuare gli autori delle segnalazioni.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 dicembre 2025, n. 1384, Pres. Caruso, Est. Felletti

Il silenzio-diniego in materia di accesso documentale è previsto dall'art. 25, co. 4 della legge n. 241 del 1990, il quale collega allo spirare del termine stabilito *ex lege* la produzione di un effetto equipollente ad un provvedimento di ripulsa dell'istanza del privato, secondo un meccanismo configurato in via tassativa e non suscettibile di applicazione analogica, in quanto costituente una deroga alla regola del contraddittorio di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990. Pertanto, l'adozione di un provvedimento di differimento non consente la formazione del diniego per silenzio significativo, neanche se, trascorso lo *spatium temporis* della dilazione, l'amministrazione rimanga inerte. In tale eventualità, essendovi il fatto nuovo costituito dalla scadenza del termine di differimento, il privato può riproporre l'istanza ostensiva: solo a questo punto, laddove l'amministrazione non si pronuncerà per trenta giorni dopo la nuova domanda, scatta il silenzio-diniego *ex art. 25* della l. n. 241 del 1990.

APPALTI PUBBLICI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2025 n. 195, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Il d.lgs. n. 50 del 2016, superando la previgente distinzione tra aggiudicazione "provvisoria" e aggiudicazione "definitiva", ha previsto:

- la "proposta di aggiudicazione" (art. 33, co. 1) quale atto predisposto dalla commissione giudicatrice che, diversamente dall'aggiudicazione, ha natura endo-procedimentale e prodromica al provvedimento di aggiudicazione;
- l'aggiudicazione *tout court* (art. 32 co. 5), quale unico provvedimento finale che definisce la procedura.

Pertanto il provvedimento di ritiro della proposta di aggiudicazione (o anche degli atti della gara nel loro complesso), in ragione dell'assenza in capo al candidato di un affidamento tutelabile e della precarietà degli atti della procedura fino a quando non sia adottata l'aggiudicazione, non richiede l'avviso di avvio procedimentale e non è qualificabile come esercizio del potere di autotutela ai sensi degli artt. 21-*quinquies* della l. n. 241 del 1990, ma come semplice atto di ritiro che non richiede il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato.

T.A.R., Liguria Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 203, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

L'art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023, a differenza del previgente d.lgs. n. 50 del 2016, ha previsto unicamente la finanza di progetto proposta da operatori privati, non riproponendo quella ad iniziativa officiosa dell'Amministrazione; senonché tale quadro disciplinare non impedisce all'ente concedente di sollecitare gli operatori privati a farsi promotori di specifiche iniziative di finanza di progetto mediante apposito avviso.

Quando il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l'indizione della gara e non il regolamento di essa, ha l'onere di impugnare immediatamente il relativo atto di indizione e la partecipazione alla gara senza riserve deve essere considerata come piena acquiescenza per *facta concludentia* alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli esiti.

È legittimo l'impiego del *project financing* per l'affidamento in concessione e gestione del porto turistico atteso che tale istituto può essere utilizzato quando l'affidamento del bene preveda anche la gestione dello stesso, con effettuazione di lavori di valorizzazione e/o della prestazione di servizi connessi allo sfruttamento del bene, configurandosi in tali ipotesi una concessione di lavori e/o di servizi soggetta alla disciplina della direttiva 23/2014/UE e, quindi, suscettibile di assegnazione mediante *project financing*.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 maggio 2025, n. 607, Pres. ed Est. Felletti

L'art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha codificato il principio del risultato, che costituisce la “stella polare” nella materia dei contratti pubblici, valorizzando i poteri discrezionali dell'amministrazione nel perseguimento dell'interesse pubblico e ripudiando formalismi nell'interpretazione e attuazione concreta delle regole. Per gli appalti finanziati con le risorse del PNRR l'art. 47, co. 4 del d.l. n. 77 del 2021 stabilisce l'obbligo dell'offerente, in caso di aggiudicazione, di assicurare determinate quote occupazioni giovanili e femminili, senza, tuttavia, imporre alcun particolare onere formale per l'assunzione di tale impegno. Pertanto, sulla scorta di un'esegesi della *lex specialis* di gara orientata al risultato e, quindi, scevra da rigidi formalismi, deve escludersi la necessità di una dichiarazione separata ed autonoma sul punto, perché il modello di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante comprende la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente tutte le norme e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, fra le quali vi è la disposizione del disciplinare relativa all'obbligo, in caso di nuovi ingaggi, di riservare il 30% dei posti da coprire ai giovani ed il 30% alle donne.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 agosto 2025, n. 944, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l'attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell'opera della prima, il codice dei contratti pubblici non offre indicazioni univoche. L'art. 62, co. 13 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento possa nominare un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza e, anche fuori dallo schema dei rapporti tra stazione appaltante qualificata e non qualificata, l'art. 15, co. 4 apre espressamente alla possibilità di una relativa frammentazione delle funzioni del R.U.P. Ne discende la legittimità di un provvedimento di esclusione adottato dal responsabile della centrale di committenza sulla base di un'istruttoria condotta e di una proposta formulata dal responsabile nominato dalla stazione appaltante non qualificata.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 agosto 2025, n. 978, Pres. Caruso, Est. Felletti

Il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, sicché le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non devono intendersi come vincolanti nel *quomodo*,

ma soltanto *quoad effectum*, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della *lex specialis* laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento. Ne deriva, sul piano applicativo, che la commissione di gara è tenuta ad operare una valutazione di omogeneità funzionale dei prodotti (o servizi) offerti dalle imprese concorrenti sulla base di criteri di conformità sostanziale, cioè verificando se siano in grado di assolvere in modo analogo alla finalità di impiego loro assegnata e, quindi, di soddisfare le esigenze dell'amministrazione committente; l'unico limite all'applicazione del principio di equivalenza ricorre se la legge di gara definisca un requisito essenziale alla stregua di un *caveat* rigido ed inderogabile, individuando tassativamente la tipologia di bene (o servizio) richiesto. Pertanto, non è irragionevole né tecnicamente inattendibile l'apprezzamento della commissione secondo cui l'innovativo elettrocardiografo offerto dall'aggiudicataria, pur registrando sul tracciato dell'ECG otto derivazioni anziché un numero tra uno e sei, possiede caratteristiche equivalenti a quelle prescritte dalla *lex specialis*: infatti, il dispositivo in questione è utilizzabile in modo pressoché analogo ai tradizionali cardiografi con sei derivazioni, risultando così soddisfatta l'esigenza di fornire uno strumento di semplice utilizzo ai pazienti domiciliari, che devono applicarlo da soli o, eventualmente, con l'aiuto di un *caregiver*.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1113, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

La presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, posteriore alla domanda di partecipazione alla gara, non costituisce causa di esclusione automatica dalla gara *ex art. 95* del codice della crisi d'impresa né ragione ostativa alla stipula del contratto ove siano state acquisite l'attestazione del "professionista indipendente" sulla ragionevole capacità di adempimento del contratto e l'autorizzazione del Tribunale fallimentare a partecipare alla gara e/o a stipulare il contratto.

L'autorizzazione del Tribunale fallimentare a continuare la partecipazione alla selezione e/o a stipulare il contratto d'appalto è tempestiva (e quindi impedisce che si verifichi una cesura della continuità del possesso dei requisiti partecipativi) ove intervenga prima della stipula del contratto medesimo.

L'accertamento della regolarità contributiva dell'offerente deve essere effettuato esclusivamente tramite modalità telematiche di acquisizione del DURC *on line ex art. 4* del d.l. n. 34 del 2014 e la sua acquisizione positiva assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale relativo all'assenza delle violazioni gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1337, Pres. Caruso, Est. Felletti

L'art. 95, co. 15 del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi recepito nell'art. 108, co. 12 del d.lgs. n. 36 del 2023) codifica il c.d. principio di invarianza, espressione del principio di conservazione degli atti giuridici, che risponde ad una duplice finalità: i) salvaguardare l'interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti dalla formulazione della graduatoria, evitando che l'estromissione dell'aggiudicatario o di un altro concorrente, intervenuta a seguito di autotutela o all'esito di un ricorso giurisdizionale, comporti il ricalcolo di medie e/o la rideterminazione della soglia di anomalia delle offerte, da considerarsi ormai cristallizzate al momento dell'aggiudicazione; ii) vanificare la promozione di controversie meramente strumentali da parte di operatori economici non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall'unico scopo, una volta noti i ribassi offerti e, quindi, gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere su quest'ultima traendone vantaggio.

Tuttavia, alla luce di un'interpretazione teleologica della norma, il criterio di invarianza non opera allorché, nel corso della gara e fino all'aggiudicazione, muti il numero dei partecipanti in forza della decisione di uno o più concorrenti di svincolarsi dall'offerta, per decorso del termine di centottanta giorni dalla relativa presentazione: pertanto, in tal caso i punteggi eventualmente già

attribuiti vanno ricalcolati, escludendo le offerte ritirate. Infatti, non essendovi alcun assetto consolidato da salvaguardare, l'esame delle sole offerte rimaste non pregiudica il fine della norma e, anzi, risponde al principio di effettività del confronto concorrenziale, giacché si rivelerebbe illogico ed irragionevole fingere la presenza alla competizione delle imprese rinunciatarie, non avendo ancora avuto luogo o, comunque, non essendo state completate le operazioni valutative.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 1344, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

La domanda di risarcimento del danno per equivalente in materia di appalti pubblici postula l'allegazione e la prova dell'*an* e del *quantum* di tutte le voci dei danni lamentati, di talché l'impresa danneggiata ha l'onere di offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

Gli artt. 30 e 124 c.p.a. impongono al danneggiato un rigoroso onere probatorio del danno lamentato che può essere risarcito solo se risulta "provato e subito, con prova del danno che non può essere surrogata da mezzi istruttori (verificazione o CTU), né alla sua mancanza può sopperirsi con la liquidazione equitativa da parte del Giudice, atteso che tali strumenti presuppongono comunque l'avvenuta prova dell'esistenza del danno e attengono unicamente all'impossibilità — o all'estrema difficoltà — di quantificare l'ammontare del danno.

Il danno da mancata aggiudicazione (consistente nella differenza tra il prezzo offerto e i costi di approvvigionamento e le altre spese a carico dell'impresa) richiede la dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare di tale pregiudizio, mediante deposito in giudizio di idonea documentazione quali l'offerta ed altri documenti illustrativi o giustificativi da cui emergano l'utile d'impresa dichiarato, i costi di approvvigionamento e le spese.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 24 dicembre 2025, n. 1435, Pres. Caruso, Est. Pistilli

È inammissibile il ricorso avverso la delibera di Giunta e la conseguente determinazione dirigenziale che sollecitano la presentazione di proposte da porre a fondamento di una procedura di scelta basata sul modello della finanza di progetto. Infatti, solo il bando che mette a gara il progetto selezionato, ai sensi dell'art. 193, co. 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, consuma definitivamente la scelta dell'Amministrazione di avvalersi del modulo della finanza di progetto.

CIRCOLAZIONE STRADALE

T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 ottobre 2025, n. 1144, Pres. Morbelli, Est. Vitali

Premesso che l'art. 128 c.d.s. prevede una fattispecie discrezionale (gli uffici competenti o il prefetto "possono" – co. 1) ed una vincolata ("è sempre disposta" – co. 1-ter) di revisione della patente di guida, i presupposti per la revisione vincolata della patente di guida ricorrono soltanto allorché dalle violazioni contestate consegue *ex lege*, con carattere di automaticità, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (cfr. l'art. 143 co. 12 c.d.s., concernente la circolazione contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, o l'art. 146 co. 3-bis c.d.s., in tema di recidiva del passaggio con semaforo rosso), non già ove essa stata invece autonomamente disposta dal Prefetto, in via cautelare e provvisoria, *ex art.* 223 c.d.s., in considerazione delle conseguenze della violazione (lesioni gravi).

CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 53, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Nel caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga un nuovo provvedimento che dispone la proroga del termine d'efficacia dell'atto impugnato, non si configura una mera reiterazione del vizio dedotto con il ricorso introduttivo, giacché il nuovo provvedimento, sebbene adottato sulla base di una normativa nazionale in ipotesi disapplicabile per contrasto con quella eurolunitaria, deve comunque essere autonomamente gravato, a pena d'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il citato atto amministrativo antieuropeo sopravvenuto nel corso del giudizio sia ritenuto, non solamente illegittimo, ma anche nullo per difetto di attribuzione, il potere del giudice amministrativo di rilevare la nullità in via officiosa dovrà essere coordinato con il regime processuale d'impugnazione dell'atto nullo legalmente stabilito. In particolare il giudice amministrativo, in un giudizio diverso da quello di impugnazione in via principale di un atto nullo, può dichiarare d'ufficio la nullità del provvedimento sopravvenuto se il ricorrente abbia proposto almeno la domanda giudiziale di annullamento dell'atto.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 55, Pres. Caruso, Est. Felletti

È legittima l'intimazione di sgombero di un immobile demaniale dopo l'intervenuta scadenza del titolo concessorio rilasciato ad un consorzio di pescatori, in quanto l'art. 36 cod. nav. e, con riferimento alle aree ed alle banchine comprese in ambito portuale, l'art. 18 della l. n. 84 del 1994 configurano la concessione di una porzione di demanio marittimo come istituto di durata limitata. Né potrebbe ritenersi che il titolo sia stato implicitamente prolungato dal Comune *per facta concludentia*, perché le concessioni di beni pubblici non sono suscettibili di rilascio o rinnovo tacito, ma necessitano di un espresso atto formale, essendo irrilevante anche l'eventuale riscossione dei canoni da parte dell'amministrazione. Non conduce a diversa conclusione nemmeno il fatto che l'edificio sia gravato da vincolo di destinazione di durata decennale per attività legate alla pesca, in quanto realizzato con finanziamenti europei mirati alla promozione del settore ittico: infatti, l'immobile non deve essere necessariamente affidato in concessione al consorzio delle imprese peschereccie, ben potendo essere gestito direttamente dall'amministrazione civica o finanche da un altro soggetto, fermo restando il rispetto della prefata destinazione fino alla scadenza.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183, Pres. Caruso, Est. Felletti

È legittima la delibera della Giunta comunale di presa d'atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l'assegnazione di nuove concessioni. Difatti, oltre tale data, i titoli concessori cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione europea le ulteriori proroghe previste dall'art. 12, co. 6-*sexies* del d.l. n. 198 del 2022, conv. in l. n. 14 del 2023 (fino al 31 dicembre 2024), e dall'art. 1, co.1, lett. a), n. 1.1 del d.l. n. 131 del 2024, conv. in l. n. 166 del 2024 (fino al 30 settembre 2027).

T.A.R. Liguria, Sez. I, 7 aprile 2025 n. 360, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

In materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso ricreativo si applicano:
- l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, senza alcuna previa "mappatura" delle coste o riordino dell'intera materia, con conseguente disapplicazione delle norme che prevedano tali condizioni di applicazione;
- l'art. 49 del T.F.U.E. sulla libertà di stabilimento per attività di rilievo transfrontaliero (profilo che si presume fino alla rigorosa prova contraria) da cui discende la necessaria apertura del mercato, con disapplicazione delle norme nazionali che prevedano proroghe generalizzate dei termini di efficacia

delle concessioni esistenti o limitino l'indizione delle selezioni pubbliche per l'affidamento delle nuove concessioni.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 settembre 2025 n. 992, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Tutte le concessioni demaniali, anche quelle sorte anteriormente all'istituzione della Comunità economica europea e all'entrata in vigore della Direttiva n. 123/2006 (28 dicembre 2009), lungi dall'essere perpetue, hanno carattere temporaneo in quanto l'inalienabilità dei beni oggetto del rapporto implica che il demanio resti di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione di tali beni abbiano durata determinata e siano revocabili.

Il *diritto di insistenza* che, ai sensi dell'abrogato art. 37, co. 2 cod. nav., portava a preferire il concessionario uscente nel rinnovo del titolo, è stato abrogato in quanto contrastante con il diritto europeo sotto il profilo della restrizione alla libertà di stabilimento, talché: i) il bene demaniale marittimo non costituisce "cosa propria" del concessionario; ii) la durata temporalmente limitata della concessione che ne attribuisce la fruizione al privato è insita nella stessa natura del titolo che legittima l'uso particolare del cespite pubblico; iii) le concessioni sorte nel vigore del *diritto di insistenza* e prima della sentenza della Corte di Giustizia UE "Telaustria" del 2000 e della Direttiva n. 123/2006 non godono di alcun regime differenziato rispetto a quelle rilasciate successivamente.

Spetta al giudice nazionale la verifica del requisito della scarsità della risorsa demaniale marittima e tale valutazione non deve avvenire su base unicamente quantitativa (la percentuale delle aree occupate dalle concessioni demaniali in rapporto alle aree disponibili), ma soprattutto sulla base di criteri qualitativi, in ragione della funzione economico-sociale della risorsa pubblica in questione derivante dalla collocazione geografica, dalle caratteristiche morfologiche e dal valore commerciale del bene pubblico in questione.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 settembre 2025 n. 1001, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conserva l'interesse strumentale ad ottenere una pronuncia di accertamento di illegittimità del provvedimento di proroga impugnato anche se esso abbia cessato i propri effetti al momento della decisione e senza che l'Autorità sia onerata a presentare motivi aggiunti; tale interesse sussiste in forza dell'art. 21-*bis* della l. n. 287 del 1990 in combinato con l'art. 34, co. 3 del c.p.a. e si sostanzia nell'accertamento del quadro regolatorio applicabile al caso in esame, al fine di indirizzare l'attività amministrativa alla tutela della concorrenza e del libero mercato.

Tale interesse strumentale permane anche in seguito alla sopravvenienza del d.l. n. 131 del 2024 che ha disposto la proroga *ex lege* delle concessioni demaniali fino al 30 settembre 2027, atteso che tale norma deve essere disapplicata per contrasto con il diritto unionale in materia di concorrenza e libertà di stabilimento (artt. 49 e 56 del T.F.U.E. e art. 12 della Direttiva 2006/123/CE) come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale.

Non sono ammesse proroghe generalizzate delle concessioni in questione ma solo proroghe "tecniche" finalizzate a consentire la conclusione delle procedure di gara ove siano già iniziate e, per motivi non prevedibili al momento della loro indizione, non siano state concluse nel termine del 31 dicembre 2023.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 settembre 2025, n. 1010, Pres. Caruso, Est. Pistilli

La procedura per il rilascio della concessione di un bene demaniale, pur nel rispetto dei principi imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, non può ricalcare pedissequamente le rigidità proprie delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici. Pertanto, non risulta irragionevole la scelta di non apprezzare le istanze concorrenti mediante l'attribuzione di

un punteggio per le singole voci di giudizio bensì attraverso la formulazione di una preferenza di volta in volta accordata ad una componente dell'offerta, trattandosi di una scelta dell'Amministrazione caratterizzata da ampia discrezionalità, sia nell'articolazione concreta del procedimento selettivo, sia nella scelta, all'interno di canoni di ragionevolezza, degli elementi da valorizzare ai fini della valutazione comparativa delle domande.

ELEZIONI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 27 gennaio 2025, n. 92, Pres. Caruso, Est. Felletti

La disciplina della materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore in tutti i casi in cui i segni irregolari tracciati sulla scheda possano giustificarsi ragionevolmente con cause diverse dal proposito di farsi identificare. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, costituendo segno di riconoscimento solo quello eccedente il modo normale di esprimere la volontà elettorale e che, dunque, integri una significativa anomalia nella compilazione della scheda, che non si possa qualificare come segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore. Pertanto, in forza del principio del *favor voti*, deve considerarsi valida la scheda contenente nel riquadro della lista, accanto alla "X", un segno indecifrabile, verosimilmente riconducibile ad una svista dell'elettore, piuttosto che alla volontà di farsi riconoscere. Diversamente, l'apposizione sulla scheda di un nominativo estraneo, non corrispondente ad alcun componente della lista, rappresenta un palese segno di riconoscimento, invalidante il voto.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 novembre 2025 n. 1193, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

È inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da un elettore di sesso maschile inteso a contestare il *deficit* rappresentativo del genere femminile in un organo di governo locale, giacché il ricorrente non appartiene al genere sotto-rappresentato e, pertanto, non può aspirare ad essere nominato come componente dell'organo collegiale al fine di supplire all'anomalia rappresentativa.

Tale regola processuale non contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza atteso che essa non è coniata per favorire un genere sull'altro, ma è connotata da una perfetta simmetria, operando anche nella situazione speculare a quella in decisione di asserita sotto-rappresentanza femminile, in cui si contestasse un organo collegiale con sotto-rappresentazione maschile, situazione che comporterebbe la legittimazione attiva unicamente in capo a un uomo.

ENTI LOCALI

T.A.R. Liguria, 21 marzo 2025, n. 341, Pres. Caruso, Est. Pistilli

La commissione mensa rientra tra queglii «*organismi di partecipazione*» l'istituzione e la regolamentazione dei quali l'art. 32 della l. n. 142 del 1990, prima, e l'art. 42 del T.U.E.L., oggi, includono tra le competenze del Consiglio comunale.

T.A.R. Liguria, 8 aprile 2025, n. 366, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Il provvedimento di avocazione nei confronti di un dirigente esula da quelli di cd. macro-organizzazione, di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e rientra a pieno titolo nella categoria di atti contemplati dall'art. 63 del. Vero è che la citata disposizione menziona l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali; tuttavia, si tratta di una tassonomia esemplificativa, che non vale a escludere gli altri atti che possono intervenire in costanza di rapporto. Del resto, non sarebbe ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria atti di gestione del rapporto diversi da quelli elencati, configurando una poco plausibile frammentazione delle tutele. Ne discende che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 aprile 2025, n. 458, Pres. Caruso, Est. Felletti

Ai sensi dell'art. 97, co. 4 lett. a), del d.lgs. n. 267 n. 2000, le attività compiute nelle sedute degli organi collegiali di governo del Comune devono essere attestate per iscritto nel verbale, da redigersi a cura del segretario dell'ente: la verbalizzazione svolge una funzione di certificazione pubblica, perché documenta con efficacia probatoria privilegiata i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti, al fine di garantire certezza alla descrizione degli accadimenti, nonché di consentire la verifica del corretto *iter* di formazione della volontà collegiale. Pertanto, è illegittima la previsione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale secondo cui, quando la seduta sia videoregistrata (cioè nella generalità dei casi, in base allo stesso regolamento), il verbale contiene solamente il nominativo di coloro che hanno partecipato alla discussione, oltre al *link* di collegamento al *file* audiovisivo messo a disposizione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Infatti, la videoripresa delle riunioni dell'assemblea, pur costituendo un importante elemento di trasparenza, non può sostituire il verbale del segretario, prescritto dalla legge con funzione fidefacente, il quale deve riportare gli interventi dei singoli consiglieri e degli altri partecipanti alla seduta, nonché le votazioni palesi, segnalando altresì, all'occorrenza, circostanze non emergenti dalla registrazione audiovisiva.

FONTI DEL DIRITTO

T.A.R. Liguria, Sez. II, 14 marzo 2025, n. 304. Pres. Morbelli, Est. Vitali

Con riguardo alle norme giuridiche secondarie non opera il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c., sicché la conoscenza dei regolamenti comunali non rientra tra i doveri del giudice e, ove se ne predichi la violazione, è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate.

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

T.A.R. Liguria, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 703, Pres. ed Est. Felletti

Sebbene la procedura di abilitazione all'insegnamento accademico risponda a un fine diverso rispetto alle selezioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, deve escludersi la legittimità di operazioni valutative affidate a canoni eccentrici e disancorati dai parametri utilizzati dalla comunità di studiosi di riferimento, per esigenze di coerenza del sistema e di rispondenza delle scelte alla finalità di individuazione della risorsa più qualificata, sulla base di un apprezzamento meritocratico. Pertanto, si rivela irragionevole e sviato il punteggio più alto assegnato al vincitore della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato con riguardo allo *stock* della produzione, sia perché, a differenza degli altri partecipanti, il suddetto candidato non ha pubblicato nemmeno un articolo in riviste di fascia "A"; sia in quanto, in deroga alle regole in uso nella comunità scientifica, i suoi lavori "minori" (schede di catalogo e *report* di diagnostica) sono stati considerati sostanzialmente alla pari con gli altri prodotti della ricerca (articoli su rivista e saggi in volume).

MISURE DI PREVENZIONE

T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 settembre 2025 n. 1004, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

L'ammonimento per violenze domestiche ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93 del 2013 ha natura di misura di prevenzione finalizzata ad evitare le varie forme di violenza o molestia nell'ambito delle relazioni domestiche o sentimentali e, come tale, soggiace al regime probatorio meno rigoroso rispetto a quello del reato penale, talché il Questore effettua una valutazione discrezionale del quadro indiziario risultante dagli atti e può disporre l'ammonimento quando appaia verosimile l'esistenza di condotte di violenza domestica, con la conseguenza per cui il sindacato del Giudice amministrativo non può

che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Per disporre l'ammonizione per violenza domestica, a differenza di quello per atti persecutori di cui all'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 e all'art. 612-bis c.p. (cd. *stalking*), il Questore può procedere anche:

- in assenza di querela da parte della persona offesa;
- in presenza di un solo atto, purché grave, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica avvenuto all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva;
- per fattispecie diverse da quelle riconducibili agli atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. potendo comprendere anche quelle riconducibili a numerosi ulteriori reati, quali le percosse (581 c.p.), le lesioni personali (582 c.p.), la violenza privata (610 c.p.); la minaccia (612 c.p.), la violazione di domicilio (614 c.p.) e il danneggiamento (635 c.p.).

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 marzo 2025, n. 255, Pres. Caruso, Est. Felletti

Ai sensi dell'art. 54, co. 4 del T.U.E.L. anche il riscontro di uno stato dei luoghi solo potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica legittima l'esercizio del potere sindacale *extra ordinem*. In particolare, in base al principio di precauzione, la potenzialità di un pericolo grave è sufficiente a giustificare il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente, sebbene il pericolo stesso non sia imminente, allorquando sussista, comunque, una ragionevole probabilità che possa divenirlo ove non si intervenga prontamente. Pertanto, è legittima l'ordinanza sindacale che vieta l'accesso ad un edificio sede di un'attività commerciale, essendo stato riscontrato un grosso taglio lungo tutta la sezione di una trave portante in cemento armato: invero, il fatto che non vi siano segnali di crollo già in atto, o deformazioni visibili della trave portante, del pilastro e dell'estradosso del lastrico solare, non significa che non sussista una situazione di pericolo cui fare fronte, essendo sufficiente l'esigenza di non assistere passivamente all'aggravamento delle criticità rilevate.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 maggio 2025, n. 582, Pres. Caruso, Est. Felletti

Le ordinanze contingibili e urgenti *ex art.* 54 del T.U.E.L., stante il loro carattere non sanzionatorio ma meramente ripristinatorio, possono essere indirizzate a tutti i soggetti che abbiano la disponibilità giuridica o materiale del bene da mettere in sicurezza, sulla base di un rapporto immediato con la *res*, e che siano quindi in condizione di eliminare la riscontrata situazione pericolosa, senza che l'amministrazione sia tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà del bene stesso; parimenti, non rileva chi o cosa abbia determinato il pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. In effetti, sia l'individuazione del soggetto proprietario e/o tenuto alla manutenzione, sia l'accertamento delle responsabilità nella causazione dell'evento, attengono alla diversa e successiva questione della definizione dell'*an* e del *quantum* del riparto definitivo dei costi delle opere di ripristino, cioè a rapporti privatistici alla cui cognizione è preposto il giudice ordinario.

T.A.R. Liguria, Sez. I 31 luglio 2025, n. 943, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

L'istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui all'art. 54, co. 10 del T.U.E.L., che implica un trasferimento dell'esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che riguarda una funzione propria del Sindaco quale ufficiale di Governo.

Pertanto è ammessa la sostituzione per impedimento temporaneo del Sindaco *ex art.* 53, co. 2 del T.U.E.L. da parte del vice Sindaco e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, in forza del principio di continuità dell'azione amministrativa, da parte dell'Assessore anziano.

PORTI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 203, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Sussiste la competenza del Comune in ordine all'affidamento della concessione di un porto turistico ai sensi dell'art. 10 l. reg. Liguria n. 13 del 1999 a mente del quale «*sono di competenza dei Comuni le funzioni relative [...] al rilascio e rinnovo delle concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale*».

T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 204, Pres. Caruso, Est. Pistilli

In seguito alla procedura di *dissolution* di una società di diritto inglese, in base al *Companies Act* del 2006, non è possibile ravvisare nell'operatore economico quei caratteri minimi di vitalità che consentono di aspirare utilmente al conseguimento della concessione. La possibilità di conseguire la *restoration* non è automatica, subordinandola all'osservanza di una serie di condizioni, tra le quali il consenso del rappresentante della Corona (art. 1025), che ha gestito i beni eventualmente residui in seguito alla *dissolution* (artt. 1012 e ss.); inoltre, proprio la retroattività della *restoration* costituisce un indice della mancanza attuale della soggettività giuridica o quantomeno della disponibilità dei propri rapporti patrimoniali, in quanto «*sul piano della teoria generale, [...] il fenomeno della retroattività di un atto giuridico si accompagna, per sua natura, all'efficacia costitutiva dell'atto stesso*» (Cass. Civ., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021).

T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 novembre 2025, n. 1293, Pres. Caruso, Est. Felletti

Secondo il diritto marittimo, le navi devono possedere e conservare a bordo una serie di certificazioni, suddivisibili in due categorie: i *class certificates*, che contengono il giudizio di una c.d. società di classificazione sulle qualità nautiche e commerciali del mezzo navale, formulato nell'ambito di un'attività di natura privatistica; gli *statutory certificates*, con cui gli Stati certificano che il naviglio di bandiera rispetta le regole e gli *standard* sulla sicurezza marittima vigenti nel diritto internazionale. Le amministrazioni statali possono delegare l'attività di ispezione e certificazione delle navi alle società di classificazione, le quali, in relazione a tali compiti, esercitano vere e proprie pubbliche funzioni.

In base ai canoni ermeneutici teleologico e sistematico, considerata l'importanza dei certificati statuari di sicurezza navale, deve ritenersi che il divieto di ingresso nei porti europei *ex art. 3-sexies bis*, par. 1-*bis*, del regolamento UE n. 833/2014 attinga tutte le imbarcazioni che detengono una certificazione emessa dal Registro Marittimo Russo, sia di classe che statutaria. Tale esclusione si appalesa coerente con la decisione PESC del Consiglio UE n. 1909 del 6 ottobre 2022, che ha revocato il riconoscimento del Registro Marittimo Russo da parte dell'Unione, in quanto organismo interamente statale che svolge attività connesse alla classificazione e all'ispezione di unità navali russe e non russe.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 dicembre 2025 n. 1396, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

I fatti costitutivi del diritto non possono essere dimostrati mediante il mero richiamo ad atti o documenti esterni agli atti giudiziari, in quanto la tecnica di redazione del ricorso *per relationem*, costituita dal rinvio ad altro documento, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.

Pertanto tale *modus procedendi* non integra una rituale allegazione né una prova, in quanto il diritto di difesa impone che alla parte convenuta sia consentito evincere già dall'atto introduttivo quali sono gli elementi costitutivi sui cui si fonda la pretesa della controparte, non essendo pertanto ammissibile che per l'individuazione degli stessi il ricorso faccia rinvio a documenti esterni.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 152, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

Mentre il giudizio civile è introdotto mediante atto di citazione (*vocatio in iudicium*) con cui vengono identificati i soggetti passivi della domanda con intimazione di essi a costituirsi in giudizio, pena la declaratoria di contumacia, il giudizio amministrativo, è introdotto mediante ricorso (*vocatio iudicis*) che dev'essere notificato a chi ha interesse ad opporsi al fine di consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa e, inoltre, prevede la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di mancata notifica ad almeno un controinteressato in senso proprio.

Pertanto nel processo amministrativo il ricorrente, nei casi di incerta qualificazione della posizione processuale di taluni soggetti, al fine di non incorrere nell'inammissibilità, per tuziorismo può notificare il ricorso anche a soggetti di cui sia dubbia la posizione di controinteressati, senza che ciò debba necessariamente comportare il pagamento delle spese di lite, sia perché tale misura si tradurrebbe in un ostacolo indebito e sproporzionato all'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio, sia perché il soggetto cui è notificato il ricorso, non essendo destinatario di una *vocatio in iudicium*, ma solo di una *vocatio iudicis* (o di una *litis denuntiatio*), ha la possibilità di valutare se ha interesse a contraddire al ricorso (e in tal caso si costituirà in giudizio), oppure se non ha interesse ad opporsi (non costituendosi), senza che derivino a suo carico effetti negativi, con la conseguenza che, se il terzo si costituisce al solo fine di rappresentare di non avere interesse ad opporsi al ricorso, svolge un'attività ultronea ai fini del giudizio ed è, pertanto, ragionevole che le relative spese restino a suo carico, in applicazione del principio di cui all'art. 92, co. 1 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a. (come interpretato da Corte Cost., n. 77 del 2018).

PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Liguria, Sez. I, 16 settembre 2025, n. 1002, Pres. Caruso, Est. Felletti

I funzionari della Polizia di Stato che hanno frequentato con esito positivo il corso quadriennale per allievi aspiranti commissari presso il preesistente Istituto superiore di polizia di cui al D.P.R. n. 341 del 1982 non hanno diritto al riconoscimento gratuito del periodo formativo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento pensionistico. Ciò in quanto l'ammissione al predetto corso non instaurava un rapporto di pubblico impiego e i corsisti non erano inquadrati, neanche temporaneamente, nei ruoli del Ministero dell'Interno: sicché, anche qualora l'assegno ricevuto per fini di studio fosse stato assoggettato a contribuzione previdenziale, tale circostanza non potrebbe di per sé fare sorgere il rapporto di lavoro, ma comporterebbe semmai il diritto degli ex allievi di ripetere dall'Inps (subentrato all'Inpdap nel 2012) le somme versate, trattandosi di un indebito oggettivo. Né sussiste disparità di trattamento rispetto ai commissari reclutati tramite concorso in base al sistema introdotto dal d.lgs. n. 334 del 2000, i quali sono laureati in giurisprudenza, prestano giuramento e seguono un corso biennale, durante il quale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, ricevendo in dotazione l'arma di ordinanza; diversamente, i frequentatori del previgente corso quadriennale vi accedevano con il diploma, non possedevano alcuna qualifica e non portavano le armi.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 dicembre 2025, n. 1418, Pres. Caruso, Est. Felletti

Ai sensi dell'art. 33, co. 5 della legge n. 104 del 1992, il lavoratore dipendente che si prende cura di un congiunto con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. L'assegnazione della sede viciniora alla residenza del disabile coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici; in tale contesto, l'inciso «*ove possibile*», contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita

dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità del posto nella dotazione organica della sede di destinazione, in modo da consentire il proficuo utilizzo del lavoratore.

Tuttavia, l'amministrazione datrice di lavoro non può opporre la carenza di un posto vacante e disponibile (nella specie, la vice direzione di un istituto carcerario), libero al momento della richiesta di assegnazione temporanea presentata da un dirigente penitenziario per assistere il genitore invalido, se, anziché istruire la domanda del dipendente già in ruolo, attribuisca l'incarico ad un neo-consigliere penitenziario da immettere in servizio, obiettando poi, dopo l'insediamento di quest'ultimo, che il posto risulta coperto da titolare.

RIFIUTI

T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 novembre 2025, n. 1198, Pres. Morbelli, Est. Vitali

È illegittimo il provvedimento avente ad oggetto l'ordine di rimozione e avvio a recupero o smaltimento, ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, di cumuli di inerti giacenti presso il piazzale di una ex cava, laddove per un verso le verifiche ambientali abbiano escluso la necessità di un intervento di bonifica, per altro verso la società proprietaria del sito abbia più volte positivamente manifestato l'intenzione di riprendere la coltivazione dalla cava e di riutilizzare *in situ* i materiali come fondi per la viabilità interna, in quanto, in tal caso, è da escludere che i materiali siano qualificabili come rifiuto ex art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006 («qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»).

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

T.A.R. Liguria, ord. 28 febbraio 2025, n. 230, Pres. ed Est. Morbelli

L'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto, previsto dall'articolo 363-*bis* del codice di procedura civile, è applicabile anche al processo amministrativo qualora la questione interpretativa (nella specie, attinente alla spettanza della giurisdizione sulle procedure di conferimento di incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa ai sensi dell'articolo 15, co. 7-*bis* del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022, risulti necessaria per la definizione del giudizio e sussistano difficoltà interpretative confermate da posizioni contrastanti espresse dal Consiglio di Stato.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 giugno 2025, n. 657, Pres. Caruso, Est. Pistilli

L'impugnazione di una determina di assegnazione di un veicolo in seguito all'irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e al mancato ritiro dello stesso spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto si tratta di controversia riguardante la proprietà e la pretesa alla restituzione del bene e quindi vertente su un diritto soggettivo; inoltre, la sequenza procedimentale che si snoda tra contestazione dell'infrazione e assegnazione del veicolo è scandita dal legislatore e in nessun segmento residua uno spazio per apprezzamenti di opportunità riservati all'Amministrazione.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 12 settembre 2025, n. 996, Pres. Morbelli, Est. Vitali

In tema di controversie patrimoniali tra comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di "soggetti deboli", anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della l. n. 205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l'intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte, deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a

rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 novembre 2025, n. 1192, Pres. Felletti, Est. Pistilli

È devoluta al giudice ordinario l'impugnazione di una revoca del contributo pubblico anteriormente accordato, qualora l'intervento dell'amministrazione in autotutela non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite al riguardo dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. La circostanza che l'Amministrazione sia intervenuta con un provvedimento di secondo grado non può mutare i connotati della situazione giuridica originaria: ragionando in tal modo, si dovrebbe ammettere che a fronte di un medesimo contributo, l'atto che nega la concessione per mancanza dei presupposti sia impugnabile dinanzi al giudice ordinario e quello di secondo grado che interviene sull'attribuzione già concessa, sempre per carenza originaria dei requisiti, sia impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, una siffatta conclusione sottende necessariamente la possibilità che la pubblica amministrazione possa determinare la giurisdizione competente a seconda che neghi in prima istanza la spettanza del contributo (giudice ordinario) o intervenga in un successivo momento con un provvedimento di secondo grado (giudice amministrativo): si tratta di un postulato incompatibile con il principio del giudice naturale individuato dalla legge.

RISARCIMENTO DANNI

T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 maggio 2025, n. 631, Pres. ed Est. Felletti

Nell'attività autoritativa di ricerca del contraente l'amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche i doveri civilistici di correttezza, buona fede, lealtà e diligenza nella fase delle trattative e della formazione del contratto, prescritti dall'art. 1337 c.c. Pertanto, pur in presenza di provvedimenti di autotutela pienamente legittimi dal punto di vista pubblicistico, sotto il profilo privatistico il comportamento dell'ente committente può risultare contrario alle regole di condotta precontrattuale, originando una responsabilità precontrattuale per *culpa in contrahendo* (anche definita "pura" o "in senso ontologico").

Va accolta la domanda di risarcimento del danno precontrattuale con riferimento ad un caso in cui la Regione – dopo aver indetto, in prossimità della consultazione elettorale, una gara di appalto per i lavori di efficientamento energetico e rifacimento corticale delle facciate della sede istituzionale – aveva proseguito la procedura nonostante la volontà del Presidente neo-eletto di fermare la gara (per evitare lo spostamento del personale di supporto della Giunta e del Consiglio); in particolare, l'amministrazione aveva impegnato l'impresa prima graduata nei controlli dei requisiti prodromici all'aggiudicazione, assumendo il provvedimento di revoca della gara solo un mese dopo la decisione presidenziale.

STAZIONI RADIO BASE

T.A.R. Liguria, Sez. I, 10 marzo 2025 n. 278, Pres. Caruso, Est. Bolognesi

L'ordinanza contingibile e urgente che vieta in via generalizzata e senza limiti temporali l'aumento dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici rispetto al limite di 6 v/m, è illegittima:

a) per violazione dell'art. 8, co. 6 della l. n. 36 del 2001 che vieta ai Comuni sia «di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia», sia di «incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;

- b) per difetto del presupposto, in quanto le ordinanze *extra ordinem* possono essere emanate in presenza di un'emergenza sanitaria locale (art. 50, co. 5 del T.U.E.L.) o di un altro pericolo grave ed effettivo per l'incolumità della popolazione (art. 54 del T.U.E.L.), mentre l'atto impugnato si è limitato a fare riferimento a un generico rischio per la salute della popolazione che, tuttavia, non è stato dimostrato in assenza dell'effettuazione di alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile,
- c) per incompetenza assoluta del Sindaco in quanto l'impugnata ordinanza costituisce una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche (in assenza di pericolo accertato e senza un termine finale di efficacia) che l'art. 4 della l. n. 36 del 2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione;
- d) per difetto di un termine finale di efficacia del divieto, in violazione del principio per cui le ordinanze contingibili e urgenti, in ragione della loro natura straordinaria, devono prevedere un termine finale di efficacia certo,
- e) per violazione del principio di proporzionalità del divieto imposto rispetto al pericolo generico e indimostrato posto a presupposto del provvedimento impugnato;
- f) per violazione dell'art. 4 della l. n. 36 del 2001, che *«in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee»* riserva allo Stato il governo del principio di precauzione in materia radioelettrica che si declina con la determinazione esclusivamente a livello centrale dei limiti di esposizione, sulla base della norma in questione che è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto espressiva del *“punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al Paese»* (Corte Cost. n. 307 del 2003);
- g) per violazione dell'art. 191 del T.F.U.E. in quanto il principio europeo di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, mentre nel caso in esame il Sindaco non ha effettuato alcuna istruttoria atta a dimostrare che il valore di esposizione di 15 V/m costituisca un pericolo per la salute della popolazione, specie in considerazione del fatto che, come indicato da parte ricorrente, sussistono studi scientifici di organismi internazionali e dell'Istituto Superiore della Sanità che hanno ritenuto non pericoloso per la popolazione il limite cautelativo dei 60 V/m stabilito a livello europeo, sicché *a fortiori* non può essere apoditticamente ritenuto pericoloso il limite recentemente introdotto con la l. n. 243 del 2023 di 15 V/m che è quattro volte inferiore a quello comunitario.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 3 luglio 2025, n. 787, Pres. Morbelli, Est. Vitali

Anche le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità, e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sottostanno – ove da installarsi in zona paesaggisticamente protetta – al giudizio di compatibilità con le misure di protezione ambientale, da effettuarsi, in concreto e caso per caso, in relazione alla disciplina di uso del territorio vincolato, e il giudizio di adeguatezza e congruità della motivazione dell'autorizzazione paesaggistica non può prescindere dalla considerazione dalle caratteristiche della zona tutelata e dalla natura e dalle dimensioni dell'intervento.

È illegittimo il provvedimento con il quale la P.A., ritenendo insussistenti profili di incompatibilità paesaggistica, ha autorizzato la installazione di una stazione radio base in area soggetta a vincolo paesaggistico di alto valore ambientale (nella specie, si trattava della zona speciale di conservazione “Parco di Portofino”), nel caso in cui l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia caduta in un'insanabile contraddizione, per un verso affermando, con apposito parere, che l'impianto è attestato *«su posizione dominante e visibile dal contesto tutelato»*, per altro verso concludendo per la conformità dell'intervento alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, e cioè che lo stesso non altera, neppure in misura modesta, *«la funzione*

paesistica e la peculiare qualità dei luoghi», trattandosi, all'evidenza, di motivazione insufficiente ed inadeguata.

STRANIERI

T.A.R. Liguria, 11 aprile 2025, n. 376, Pres. Caruso, Est. Pistilli

Nell'ambito della procedura cd. flussi, dalla lettura combinata degli artt. 22, co. 5 e 5-*quater* del d.lgs. n. 286 del 1998 e 42, co. 2 del d.l. n. 73 del 2022 si ricava che non è possibile la revoca del nulla osta all'ingresso per carenze documentali relative a requisiti la cui sussistenza deve essere accertata prima dell'emanazione del nulla osta, ma solo per quelle che vengono accertate all'esito di controlli che l'impianto normativo rimanda a un momento successivo.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 giugno 2025, n. 707, Pres. Caruso, Est. Felletti

In materia di assunzione di lavoratori extracomunitari con la procedura dei flussi, l'apprezzamento in ordine alla solidità aziendale del datore di lavoro richiedente deve avere carattere complessivo e sostanziale, evitando automatismi preclusivi, sì che il requisito economico-reddituale può essere riconosciuto anche in presenza di un dato contabile temporaneamente negativo, purché accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva. Inoltre, in conformità alla regola generale del *tempus regit actum*, la valutazione complessiva sulla robustezza dell'impresa deve tenere in considerazione anche l'andamento aziendale negli anni successivi alla presentazione dell'istanza, risultando illogica, oltre che iniqua, l'adozione di una determinazione sfavorevole nonostante l'aumento di redditività intervenuto nelle more della procedura.

URBANISTICA ED EDILIZIA

T.A.R. Liguria, Sez. II, ord. 23 gennaio 2025, n. 78, Pres. Morbelli, Est. Pistilli

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 della l. reg. Liguria n. 1 del 2008, con riferimento agli artt. 3, 41, 42, 117, comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 1 protocollo addizionale CEDU, e 117, co. 2, lett. 1) della Costituzione, nella parte in cui non prevede come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo destinazione d'uso (nel caso di specie quello alberghiero) quella della insostenibilità economica dell'attività economica.

T.A.R. Liguria, Sez. II, ord. 23 gennaio 2025, n. 78, Pres. Morbelli, Est. Pistilli

In ipotesi di realizzazione di un manufatto edilizio la cui volumetria è calcolata sulla base anche di un'area asservita o accorpata, l'intera estensione interessata deve essere considerata utilizzata ai fini edificatori, con l'effetto che anche l'area asservita o accorpata non è più edificabile. La sopravvenienza della legge regionale sul cd. piano casa non può consentire l'utilizzo di cubatura residua o ricavata *aliunde*, poiché eventuali variazioni degli indici di fabbricazione in senso favorevole ai privati proprietari non possono riguardare aree già utilizzate a fini edificatori.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 7 febbraio 2025, Pres. Morbelli, Est. Vitali

Le controversie in materia di determinazione e pagamento degli oneri concessori, investendo l'esistenza o l'entità di un'obbligazione legale, concernono diritti soggettivi, con la conseguenza che la relativa domanda - che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *ex art. 133 co. 1, lett. f) c.p.a.* - non soggiace al regime di decadenza proprio del processo di impugnazione, ma può essere proposta nel termine di prescrizione ordinaria ed indipendentemente dall'impugnazione di eventuali atti.

Il contributo straordinario dovuto in caso di interventi su aree o immobili in variante urbanistica di cui all'art. 16 co. 4 lett. d-ter del T.U.E. costituisce un istituto di carattere generale con funzione eminentemente “perequativa”, di redistribuzione in favore del pubblico del plus-valore delle aree indotto dalla variante urbanistica puntuale richiesta e accordata al privato proprietario al fine di utilizzarle con una destinazione diversa e più remunerativa di quella originariamente prevista dal piano regolatore.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 25 marzo 2025, n. 331, Pres. Morbelli, Est. Vitali

Lo speciale procedimento semplificato di “aggiornamento” degli ambiti di conservazione del P.U.C. disciplinato dall’art. 43 co. 3 lett. c) e c-bis) della l. reg. Liguria n. 36 del 1997, in quanto derogatorio del principio generale secondo il quale l’approvazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e delle loro varianti è il frutto di un atto complesso alla cui formazione concorrono, in posizione “ineguale”, sia il Comune in fase di elaborazione, sia la Regione in fase di approvazione, concerne modifiche soltanto marginali della pianificazione urbanistica, con esclusione di quelle volte ad incrementare il carico urbanistico complessivo o a consentire la nuova costruzione, che richiedono una variante ordinaria.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2025, n. 501, Pres. Morbelli, Est. Goso

In un'area avente già, in base al piano comunale generale, destinazione urbanistica cimiteriale possono essere localizzate, senza necessità di modificare la pianificazione, tutte le attività che corrispondono alla funzione tipica assegnata, fra cui anche la realizzazione di una struttura accessoria quale è un tempio crematorio; la realizzazione dell'impianto crematorio non richiede una variante del piano comunale vigente, né lo svolgimento della v.a.s., la quale, del resto, concerne soltanto «*i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente*» (art. 6 del d. lgs. n. 152 del 2006), non certo singoli progetti o interventi, tanto più se perfettamente conformi ai piani urbanistici già a suo tempo sottoposti a v.a.s.

T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 159, Pres. Morbelli, Est. Vitali

A prescindere dal titolo edilizio concretamente utilizzato - essendo comunque in facoltà dell'interessato richiedere il permesso di costruire anche per interventi minori, di regola subordinati a S.C.I.A. - un intervento qualificabile come ristrutturazione di un edificio esistente non ricade nel divieto di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 del 1980 («*lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie*»), ma, semmai, è soggetto soltanto agli obblighi di cui all'art. 47, concernenti «*i fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie*», che «*debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio*».

T.A.R. Liguria, Sez. II, 14 maggio 2025, n. 555, Pres. Morbelli, Est. Vitali

La circostanza che una serra presenti una struttura in calcestruzzo indica soltanto che essa integra una trasformazione edilizia del territorio bisognevole di permesso di costruire, ma non significa affatto che essa esprima anche una propria “volumetria esistente”, urbanisticamente rilevante e utilizzabile ai fini dell’art. 7 della l. reg. Liguria n. 49 del 2009 sul piano-casa (demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella residenziale), come confermato dall’art. 4 comma 2 della l. reg. Liguria n. 17 del 1976 (Disciplina urbanistica delle serre), che, ai fini del computo dell'indice di utilizzazione insediativa, equipara la superficie utilizzata dalle serre alla superficie non edificata.